

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MOLINARI)

Roma, 11 ottobre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (COM(2016) 557)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che l'obiettivo della proposta è di prorogare il programma statistico europeo per il periodo 2018-2020 e fornire il sostegno finanziario di cui il sistema statistico europeo ha bisogno per poter: fornire informazioni statistiche di qualità e colmare le lacune statistiche che devono essere affrontate con urgenza, concentrandosi su una serie di aree prioritarie che riflettano le 10 priorità politiche della Commissione; rafforzare la capacità permanente necessaria per rispondere più rapidamente alle nuove esigenze e adeguare l'infrastruttura statistica onde sfruttare le potenzialità delle nuove fonti di dati; rafforzare il partenariato all'interno e all'esterno del sistema statistico europeo (costituito da Eurostat, Istituti nazionali di statistica e altre autorità competenti) al fine di accrescerne ulteriormente la produttività e consolidarne il ruolo guida nelle statistiche ufficiali a livello mondiale;

rilevato che la proposta, attraverso la modifica dell'allegato al regolamento (UE) n. 99/2013, persegue la finalità di focalizzare la ricerca dei dati su alcuni temi sensibili per l'Unione, quali: gli indicatori sociali, per contribuire a rafforzare la dimensione sociale dell'Unione; l'impatto dei cambiamenti tecnologici e dell'innovazione sulla crescita e sull'occupazione e il sistema di monitoraggio dell'economia circolare; il consumo energetico e i bilanci energetici; l'accesso ai servizi prestati da intermediari nella distribuzione dei contenuti, la fiducia nelle piattaforme online e negli intermediari, e gli ostacoli incontrati dalle famiglie che effettuano acquisti oltre frontiera; i prezzi delle abitazioni; le politiche esterne e i programmi di assistenza e la contribuzione alla buona *governance* e al dibattito democratico nei Paesi *partner*,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è l'articolo 338 del TFUE, relativo all'adozione di misure per la produzione di statistiche. Esse devono essere prodotte solo "laddove

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione", in ossequio, quindi, al principio di sussidiarietà. Tale articolo stabilisce anche che l'elaborazione delle statistiche europee deve presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica e, inoltre, che non deve comportare oneri eccessivi per gli operatori economici, in conformità al principio di proporzionalità. Si ritiene che la presente proposta rispetti i suddetti requisiti di legittimità previsti dai Trattati;

nel merito, si esprime pieno consenso alla produzione di statistiche europee sugli indicatori sociali, utili alla maggiore comprensione degli effetti delle politiche economiche sulle popolazioni degli Stati membri, con particolare riferimento ai dati sull'occupazione, sulle tendenze del mercato del lavoro, sui livelli di povertà o di esclusione sociale.

Francesco Molinari